

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 5011**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore LEONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2001**

—————

Modifiche alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernenti  
contributi per il rilascio della concessione per la costruzione  
di immobili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dalla sua entrata in vigore, la legge 28 gennaio 1977, n. 10, cosiddetta «legge Bucalossi», non ha, globalmente intesa, mancato gli obiettivi per cui era stata promulgata.

Ciò non toglie, comunque, che il pratico utilizzo di tale strumento legislativo ne abbia fatto emergere aspetti perfettibili al fine della coerenza del medesimo con se stesso e soprattutto con la *ratio* fondamentale dallo stesso perseguita.

Volontà della legge era ed è anche quella dell'incentivazione al ripristino e, conseguentemente, al più razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente. Si è però notato la scarso intervento della «piccola proprietà immobiliare» sui propri patrimoni: considerando che la cosiddetta «piccola proprietà» non è minimamente sottovalutabile perché, in una visione globale, essa, comunque detiene - e può mantenere viva e vitale - una

quota assolutamente non indifferente del più qualificato e «tipico» patrimonio urbanistico, vale indubabilmente lo sforzo di ricercare, anche nella legislazione, le cause che abbiano potuto costituire una remora a tale esitazione completamente positiva.

Il presente disegno di legge va, inoltre, valutato anche sotto l'ulteriore profilo delle emergenti contingenze ed esigenze socialmente rilevantissime costituite dalla ricerca di una migliore qualità della vita e dal cessato incremento demografico della Nazione.

Con il disegno di legge che qui si propone si intende, quindi, riportare la legge alla più perfetta coerenza con se stessa, ed alla conseguente rimozione delle presenti difficoltà che abbiano potuto svolgere effetti riduttivi nei confronti delle finalità dalla medesima perseguite.

Si ritiene che il presente disegno di legge non comporti ulteriori oneri finanziari.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di intervento su edifici esistenti il contributo sul costo di costruzione è dovuto, secondo quanto stabilito ai precedenti commi, per il solo aumento di superfici utili riferite alle singole unità immobiliari».

2. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso;».

3. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Qualora la destinazione d'uso degli edifici venga comunque modificata, il contributo per la concessione è dovuto solo per la differenza eventualmente esistente tra il contributo che sarebbe stato dovuto per la precedente destinazione e quello dovuto per la nuova destinazione conseguente alla modifica».

